

retto alla Dominante , allora lo Scrivano dovrà rassegnare ambedue le Cedulae all' Ufficio di Sanità, sicchè poi con i metodi suaccennati siano fatte giungere alla Cancelleria Inferiore suddetta. Che se finalmente il Testatore fosse un Estero Passeggiero , in questo caso lo Scrivano dovrà , seguita che ne sia la morte , accompagnare con la prima occasione una Copia del Testamento al Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, perchè da esso ne sia data notizia al Console, o ad altra Pubblica Rappresentanza della Nazione del Defonto ; custodindo frattanto presso di sè l' autentico Testamento , per poi depositarlo ne' modi suespressi al suo ritorno in Venezia nella detta Cancelleria Inferiore .

Questa facoltà alli Scrivani de' Veneti Bastimenti Patentati di rogar Testamenti sia però, e s' intenda limitata al solo caso di urgenza, e pericolo di morte del Testatore in corso di viaggio; dichiarandosi invalido, e nullo qualunque Testamento, o altra Carta simile, tostocchè il Testatore o recuperasse la salute, o sbarcasse in alcun Porto, o terminasse il suo viaggio, e si riducesse in luogo, in cui vi fossero Pubblici Nodari, o altre Pubbliche Figure a ciò autorizzate .

Se durante gli Accordi alcun Capitano si ammalasse a segno di non poter soprintendere nè alla Navigazione, nè alla disciplina, ed Economia del suo Bastimento ; in tal caso lo Scrivano dovrà assumere l' intiera direzione, fino a che il Capitano si rimetta in salute, rendendo esatto con-